DELIBERA N. 1116 DEL 27 novembre 2019

Oggetto: Istanza congiunta (per adesione successiva) di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Scinardo Antonino – Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l'appalto di lavori previsti nel progetto esecutivo: "Lavori per il risanamento conservativo e miglioramento strutturale della ciminiera della Filanda di Roccalumera" - Importo a base di gara: euro 85.665,73 – S.A. Comune di Roccalumera (ME)

PREC 188/19/L

Appalto di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 - Qualificazione
Ove l'importo dei lavori è pari o inferiore a 150.000,00 euro, l'operatore economico non deve essere in possesso di attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto di lavori pubblici qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, fermo restando che le imprese in possesso dell'attestazione SOA, coerente con le lavorazioni del bando, partecipano alla procedura di gara senza dover dimostrare il possesso dei requisiti.
Art. 90, d.P.R. n. 207/2010

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al protocollo dell'Autorità n. 83850 del 23 ottobre 2019 con la quale il sig. Antonino Scinardo, concorrente nella procedura di gara in oggetto, domanda un parere sulla legittimità dell'esclusione del 22 ottobre 2019, disposta nei suoi confronti per mancanza di attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG2, classe 1;
VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato dall'Autorità alle parti interessate con nota prot. n. 87242 del 04 novembre 2019;
VISTO quanto rilevato dall'istante in ordine alla illegittimità dell'esclusione per mancanza della SOA, non necessaria nell'affidamento in oggetto concernente lavori di importo inferiore al valore di 150.000,00 euro;
VISTA la documentazione in atti e, in particolare, la memoria del Comune di Roccalumera, acquisita al protocollo n. 89152 del 08 novembre 2019, da cui si evince che il RUP del Comune nella formulazione dell'avviso di manifestazione di interesse aderiva a quanto richiesto dal progettista nel C.P.A. e dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina nell'autorizzazione n. prot. 7559 del 13/12/2018, rilasciata ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 42/2004, nella quale si richiamava la necessità della SOA;
VISTA la nota di chiarimenti della Soprintendenza che, in data 4 novembre 2019, indicava che la sussistenza della SOA non era necessaria ove fossero stati verificati in capo alle ditte i requisiti previsti dall'art. 90, d.P.R. n. 207/2010;

Via M. Minghetti 10 – 00187 Roma

VISTI gli artt. 83, comma 2 e 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, i quali dispongono che, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del d.P.R. n. 207/2010;
CONSIDERATO che, ove l'importo dei lavori è pari o inferiore a 150.000,00 euro, l'operatore economico non deve essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto di lavori pubblici qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 e che ogni eventuale previsione del bando in senso contrario sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (tra le altre: Delibera n. 753 del 5 settembre 2018);
RITENUTO che, in ogni caso, spetta alla stazione appaltante verificare in concreto il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati dai concorrenti, con particolare riferimento al rapporto di analogia che deve intercorrere tra i lavori eseguiti nel quinquennio antecedente e i lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 207/2010 e nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici, fermo restando che le imprese in possesso dell'attestazione SOA, coerente con le lavorazioni poste a gara, partecipano alla procedura di gara senza dover dimostrare il possesso dei requisiti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione sia illegittimo in quanto, trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, i requisiti di partecipazione possono essere dimostrati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, d.P.R. n. 207/2010.

Il Presidente
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 dicembre 2019
Il Segretario Rosetta Greco

Via M. Minghetti 10 – 00187 Roma